



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2024 alle ore 09:00 in composizione monocratica:

**CUCCARO MICHELE**, Giudice monocratico

in data 24/10/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 146/2024 depositato il 28/03/2024

**proposto da**

Ricorrente\_1 - CF\_Ricorrente\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

Ag. entrate - Riscossione - Trento

**elettivamente domiciliato presso** Email\_3

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 112 2023 00031751 40 000 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2018

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

A seguito di controllo ex art. 36 ter D.P.R 600/73 relativo alla spettanza delle detrazioni di cui all'art. 16-bis del TUIR 917/1986, Agenzia delle Entrate notificava a Ricorrente\_1 avviso di rettifica dei dati esposti in dichiarazione (Mod. 730-2019) con cui si recuperava la detrazione relativa all'acquisto di box pertinenziale, per mancanza della dichiarazione relativa ai costi di costruzione attestata dall'impresa di costruzione; conseguentemente l'Ufficio disponeva il recupero della maggiore imposta Irpef, interessi e sanzioni, con notifica della relativa cartella di pagamento.

Con ricorso sub RG 146/2024 Ricorrente\_1 impugnava detta cartella, evidenziando come la mancata allegazione della dichiarazione relativa ai costi di costruzione non fosse dipesa da sua volontà, ma dalla circostanza che – avendo acquistato l'immobile in sede di vendita forzata presso il Tribunale di Rovereto – erano rimasti vani tutti i suoi tentativi di ottenere collaborazione da parte della società esecutata e sottolineando come essa si fosse comunque rivolta al geom. Nominativo\_1, che aveva seguito la progettazione dell'immobile, al fine di ottenere una dichiarazione dei costi relativi alla costruzione del garage.

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, Agenzia delle Entrate Riscossione evidenziava come l'attestazione dei costi di costruzione da parte dell'impresa costruttrice non potesse essere sostituita da un documento equipollente contenente l'indicazione del costo medio di costruzione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso merita accoglimento.

La Ricorrente\_1 ha efficacemente dimostrato come la mancata allegazione di una dichiarazione del venditore circa il costo di costruzione del garage non è dipesa da causa a lei imputabile, bensì dalla circostanza che l'immobile era stato acquistato in sede di vendita forzata e la società esecutata, per di più avente sede legale nel Delaware, aveva negato qualsivoglia collaborazione in proposito.

Ne discende che, da un lato, appare del tutto congrua la sua iniziativa di documentare all'Agenzia delle Entrate il costo di costruzione sulla base di una dichiarazione rilasciata dal progettista dei lavori geom. Nominativo\_1 e, dall'altro, che detta dichiarazione deve ritenersi perfettamente idonea al raggiungimento dello scopo, essendo da qualificare come documento equipollente a quello non potuto depositare dalla parte privata.

Va, pertanto, disposto l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento.

In ragione della peculiarità della questione trattata ricorrono, tuttavia, giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

### **P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Trento, in composizione monocratica, annulla a spese compensate l'impugnata cartella di pagamento.